


FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
STAGIONE AGONISTICA 2014 - 2015



C.T.A. Sezione distaccata Comunicato Ufficiale n° 1

Affisso all'Albo il 24/09/2014

Castagna Serena

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società V.B.C. CASARZA LIGURE ASD

La Commissione Tesseramento Atleti – Sezione distaccata

letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione fissata per la discussione di merito, assente l'atleta ricorrente e non costituita la società vincolante

rileva

Che l'atleta Castagna Serena, con ricorso inoltrato in data 16/08/2014, conveniva la società V.B.C. CASARZA LIGURE ASD innanzi a questa C.T.A. per ivi sentir dichiarare lo scioglimento coattivo del vincolo per giusta causa.

A sostegno della propria domanda assume:

- di aver partecipato nella stagione agonistica 2013-2014 al campionato di serie B2 femminile con la società V.B.C. CASARZA LIGURE ASD;
- che nella stagione agonistica 2014-2015 la società vincolante non ha rinnovato l'iscrizione al campionato di serie B2 cui aveva diritto;
- di non aver ricevuto alcuna risposta alla lettera di messa in mora del 1 agosto 2014 né alcuna convocazione per la ripresa dell'attività agonistica per la stagione 2014/2015.

Che il sodalizio V.B.C. CASARZA LIGURE ASD non ha ritenuto di rispondere alla messa in mora da parte dell'atleta né di costituirsi quale parte resistente né essere presente nel procedimento.

Che la mancanza di contraddittorio, strumento essenziale del procedimento, pone il giudice nella condizione di considerare presuntivamente probanti, sempre che queste appaiano tali in sé, le motivazioni che l'atleta ha evidenziato nel documento di ricorso.

Che nel caso di specie sembra potersi accordare tutela piena alla situazione soggettiva della ricorrente non avendo, inoltre, la società vincolante diritto di partecipazione ad un campionato che possa garantire un livello tecnico adeguato al valore dell'atleta. Appaiono determinanti, all'uopo, da un lato il disinteresse dimostrato

dal sodalizio nel corso del presente procedimento, e dall'altro quanto previsto dall'art.34, punto3, par b) del R.A.T.

P.Q.M.

accoglie il ricorso a norma del succitato articolo del R.A.T e, per l'effetto, dispone la restituzione della tassa versata dall'atleta ricorrente.

Affissione all'albo 24settembre 2014

F.to La Segretaria

F.to Il Presidente

Quartana Chiara

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società EASY VOLLEY ASD

La Commissione Tesseramento Atleti – Sezione distaccata

letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione fissata per la discussione di merito, presenti sia l'atleta ricorrente che la società resistente assistita dall'Avv.to Stefano Francesco Tagliabue

rileva

Che l'atleta Quartana Chiara, con ricorso inoltrato in data 23/07/2014, conveniva la società EASY VOLLEY ASD innanzi a questa C.T.A. per ivi sentir dichiarare lo scioglimento coattivo del vincolo per giusta causa.

A sostegno della propria domanda assume:

- un generale disinteresse da parte della società resistente alla sua crescita sportiva scaturita nella mancata cessione ad altro sodalizio ritenuto più congruo e con un'offerta di crescita sportiva superiore a quella garantita dalla società vincolante;
- un non meglio precisato disagio nel frequentare l'attività sportiva nell'ambito della propria squadra e della società vincolante;
- di avere ricevuto un'offerta da parte di altra società per disputare un campionato giovanile U18 e un campionato di serie D "progetto giovani", mentre la società EASY VOLLEY ASD le ha proposto un campionato di U18 e un campionato di 1^a divisione, che avrebbe potuto garantirle un'interessante crescita tecnica.

Si costituisce il sodalizio resistendo alla richiesta per i seguenti motivi:

- di essere sorpreso dall'affermazione dell'atleta riguardo ai disagi legati all'ambiente patiti nel corso della precedente stagione agonistica, avendo l'atleta partecipato attivamente a tutte le iniziative promosse dalla società vincolante;
- di aver inserito l'atleta in un programma di crescita sportiva nell'ambito della società che prevede la disputa di un campionato U18 e di un campionato di 1^a Divisione e di averla convocata per la ripresa dell'attività agonistica per la stagione 2014-2015;
- che l'inserimento, da parte della società resistente, nel predetto programma di crescita è frutto di un mai discusso interesse nei confronti dell'atleta

osserva

- che il lamentato “disagio” nei confronti della squadra e della società non può supportare le ragioni dell’atleta, laddove, per costante giurisprudenza di questa Commissione, non si può ravvisare la giusta causa ogni qualvolta l’atleta deduca genericamente un’incompatibilità con gli organi societari sia tecnici che istituzionali peraltro non confortati da comportamenti ostativi da parte degli organi stessi;
- che secondo un costante indirizzo di questa Commissione la giusta causa, di cui all’art. 35 del R.A.T., si concretizza in una impossibilità di proseguire il rapporto sportivo tra un atleta e il sodalizio vincolante, resa evidente da una serie di comportamenti o avvenimenti, attivi od omissivi, esplicitamente o implicitamente incompatibili con la prosecuzione del vincolo stesso e che da quanto emerso dagli atti e dalla fase dibattimentale, non risultano, nel caso in esame, elementi tali da configurare la giusta causa;
- che non pare configurarsi la fattispecie del disinteresse della società nei confronti dell’atleta proprio nel momento in cui la si inserisce in un programma di crescita all’interno della società non accondiscendendo a una richiesta di cessione;
- che la possibilità di partecipare ad un campionato di serie D al posto di un campionato di serie provinciale non pare concretizzare il principio di crescita tecnica;
- che le motivazioni addotte dall’atleta ricorrente non rientrano nella fattispecie della giusta causa così come definita dall’art. 35 del R.A.T.

PQM

Respinge il ricorso proposto e dispone l’incameramento della tassa versata dall’atleta ricorrente e la restituzione di quella versata dal sodalizio resistente.

Affissione all’albo 24 settembre 2014

F.to La Segretaria

F.to Il Presidente

Bianchi Valeria

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società G.S. FO.CO.L. VOLLEY LEGNANO

La Commissione Tesseramento Atleti – Sezione distaccata

Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione fissata per la discussione di merito, presenti l'atleta con il proprio rappresentante legale Avv.to Andrea Boni e i vertici societari, nella persona del Vice Presidente, rappresentati dall'Avv.to Stefano Francesco Tagliabue

rileva

che l'atleta Bianchi Valeria, con ricorso inoltrato in data 28/07/2014, conveniva la società G.S. FO.CO.L. VOLLEY LEGNANO innanzi a questa C.T.A. per ivi sentir dichiarare lo scioglimento coattivo del vincolo per giusta causa.

A sostegno della propria domanda assume:

- di aver richiesto alla società vincolante il consenso allo scioglimento del vincolo in data 1 luglio 2014;
- di aver provatamente trasferito, in data 12/06/2014, la propria residenza a Rovereto per avvicinarsi a quella che sarebbe potuta essere la sede dei propri studi universitari;
- di aver effettuato l'immatricolazione (matr. 173797) presso l'Università degli Studi di Trento alla Facoltà di lingue moderne dopo aver superato il test di ammissione nell'agosto 2014;
- di non aver trovato un accordo circa il proprio trasferimento ad altra società.

Resiste il G.S. FO.CO.L. VOLLEY LEGNANO argomentando come le apparenti ragioni di studio addotte dalla ricorrente null'altro siano se non uno stratagemma per ottenere lo svincolo per giusta causa e accasarsi presso altra società di suo gradimento, l'ASD LIZZANA PALLAVOLO, portando come prova numerose comunicazioni della predetta società annuncianti la presenza nella propria compagine partecipante al campionato di serie B2F dell'atleta ricorrente.

Al termine della discussione, codesta Commissione sollecitava una conciliazione risolutiva della controversia, ma non otteneva risultato alcuno.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento in quanto vanno presi in conto i “motivi di studio”.

E' giurisprudenza costante di questa Commissione riconoscere, a comprovate esigenze di studio degli atleti, valenza tale da determinare lo scioglimento del vincolo per giusta causa.

Nel caso di specie l'atleta ha provato di essere iscritta presso l'Università degli Studi di Trento, registrata al n° 173797, la cui distanza dalla sede del sodalizio di appartenenza determina l'ovvia impossibilità di poter frequentare l'una o l'altra delle attività.

Essendo prevalente lo studio rispetto all'attività sportiva, soprattutto per un atleta non professionista che ha militato in campionati di serie C e D regionali, non vi è dubbio che deve essere dichiarato sciolto il vincolo sportivo per giusta causa non imputabile al sodalizio.

Da ciò consegue che al sodalizio dovrà essere riconosciuto un equo indennizzo che tenuto conto dell'età dell'atleta, del periodo prestato presso il sodalizio e della categoria nella quale questa ha militato, può essere quantificato in € 4.000,00 (quattromila).

P.Q.M.

La C.T.A. – Sezione Distaccata accoglie il ricorso proposto e dichiara:

- a) lo scioglimento del vincolo;
- b) la quantificazione dell'indennizzo da corrispondere alla società resistente in € 4.000,00 (quattromila);
- c) di condizionare il predetto scioglimento del vincolo alla prova dell'avvenuto pagamento dell'indennizzo e del pagamento della tassa di immatricolazione e prima rata all'anno accademico 2014-2015 presso la succitata Università degli Studi, come da bollettino allegato agli atti.

Dispone, inoltre, l'incameramento della tassa versata dal sodalizio e la restituzione del contributo corrisposto dall'atleta.

Affissione all'albo 24 settembre 2014

F.to La Segretaria

F.to Il Presidente

Consonni Alessia

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società EASY VOLLEY ASD

La Commissione Tesseramento Atleti – Sezione distaccata

letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione fissata per la discussione di merito, presenti sia l'atleta ricorrente che la società resistente assistita dall'Avv.to Stefano Francesco Tagliabue

rileva

Che l'atleta Consonni Alessia, con ricorso inoltrato in data 22/07/2014, conveniva la società EASY VOLLEY ASD innanzi a questa C.T.A. per ivi sentir dichiarare lo scioglimento coattivo del vincolo per giusta causa.

A sostegno della propria domanda assume:

- un generale disinteresse da parte della società resistente alla sua crescita sportiva scaturita nella mancata cessione ad altro sodalizio ritenuto più congruo e con un'offerta di crescita sportiva superiore a quella garantita dalla società vincolante;
- un non meglio precisato disagio nel frequentare l'attività sportiva nell'ambito della propria squadra e della società vincolante;
- di avere ricevuto un'offerta da parte di altra società per disputare un campionato giovanile U18 e un campionato di serie D "progetto giovani", mentre la società EASY VOLLEY ASD le ha proposto un campionato di U18 e l'inserimento nella compagine che disputerà il campionato di serie B2F, che avrebbe potuto garantirle un'interessante crescita tecnica.

Si costituisce il sodalizio resistendo alla richiesta per i seguenti motivi:

- di essere sorpreso dall'affermazione dell'atleta riguardo ai disagi legati all'ambiente patiti nel corso della precedente stagione agonistica, avendo l'atleta partecipato attivamente a tutte le iniziative promosse dalla società vincolante;
- di aver inserito l'atleta in un programma di crescita sportiva nell'ambito della società che prevede la disputa di un campionato U18 e di un campionato di Serie B2 e di averla convocata per la ripresa dell'attività agonistica per la stagione 2014-2015;

- che l'inserimento nel predetto programma di crescita, da parte della società resistente, è frutto di un mai discusso interesse nei confronti dell'atleta

osserva

- che il lamentato "disagio" nei confronti della squadra e della società non può supportare le ragioni dell'atleta, laddove, per costante giurisprudenza di questa Commissione, non si può ravvisare la giusta causa ogni qualvolta l'atleta deduca genericamente un'incompatibilità con gli organi societari sia tecnici che istituzionali peraltro non confortati da comportamenti ostativi da parte degli organi stessi;
- che secondo un costante indirizzo di questa Commissione la giusta causa, di cui all'art. 35 del R.A.T., si concretizza in una impossibilità di proseguire il rapporto sportivo tra un atleta e il sodalizio vincolante, resa evidente da una serie di comportamenti o avvenimenti, attivi od omissivi, esplicitamente o implicitamente incompatibili con la prosecuzione del vincolo stesso e che da quanto emerso dagli atti e dalla fase dibattimentale, non risultano, nel caso in esame, elementi tali da configurare la giusta causa;
- che non pare configurarsi la fattispecie del disinteresse della società nei confronti dell'atleta proprio nel momento in cui la si inserisce in un programma di crescita all'interno della società con inserimento nell'organico di una Serie B2 non accondiscendendo a una richiesta di cessione;
- che nella proposta della società gradita all'atleta con la possibilità di partecipare ad un campionato di serie D e a un campionato giovanile non pare concretizzarsi il principio di crescita tecnica;
- che le motivazioni addotte dall'atleta ricorrente non rientrano nella fattispecie della giusta causa così come definita dall'art. 35 del R.A.T.

PQM

Respinge il ricorso proposto e dispone l'incameramento della tassa versata dall'atleta ricorrente e la restituzione di quella versata dal sodalizio resistente.

Affissione all'albo 24 settembre 2014

F.to La Segretaria

F.to Il Presidente

Leggieri Sonia

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società G.S. SF 82 VOLLEY

La Commissione Tesseramento Atleti – Sezione distaccata

letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione fissata per la discussione di merito, presenti sia l'atleta ricorrente che la società resistente assistita dall'Avv.to Stefano Francesco Tagliabue

rileva

Che l'atleta Leggieri Sonia, con ricorso inoltrato in data 18/07/2014, conveniva la società G.S. SF 82 VOLLEY innanzi a questa C.T.A. per ivi sentir dichiarare lo scioglimento coattivo del vincolo per giusta causa.

A sostegno della propria domanda assume:

- un generale disinteresse da parte della società resistente nei suoi confronti per non essere stata convocata dalla società stessa per la partecipazione alle stagioni agonistiche 2012-2013 e 2013-2014 nonostante il rinnovo del tesseramento nei suoi confronti per entrambe le stagioni;
- che la società nonostante il doppio rinnovo del vincolo agonistico non le ha mai richiesto, né le ha inviato una convocazione per l'effettuazione, la necessaria visita medico sportiva per entrambe le stagioni agonistiche;
- una incompatibilità ambientale legata al tipo di impiego che la società fece della sua prestazione sportiva nella stagione agonistica 2011-2012 e che provocò, a suo dire, la sua decisione di non garantire più la propria prestazione sportiva alla società vincolante

Si costituisce il sodalizio resistendo alla richiesta per i seguenti motivi:

- in merito al disinteresse della società nei confronti dell'atleta contrappone il fatto che fu l'atleta a comunicare la volontà di non garantire per il futuro la propria prestazione sportiva per il sodalizio che ancora interessato ne ha rinnovato il tesseramento nonostante l'attività sportiva "parallela" dell'atleta in un campionato di pallavolo di CSI;
- di non aver provveduto alla sottoposizione dell'atleta alla prevista visita medica di idoneità alla pratica sportiva agonistica perché a conoscenza del fatto che la visita medica era stata effettuata su richiesta di altro soggetto sportivo;

- che i fatti portati a sostegno dell'incompatibilità ambientale, così come presentati dall'atleta ricorrente, non sono tali da essere causa o concausa di uno scioglimento del vincolo

osserva

- innanzitutto che il vincolo sportivo può solo essere detenuto da una società sportiva e non da un singolo o dall'atleta stesso come evidenziato dagli artt. 20 e seguenti del R.A.T.;
- che, per costante giurisprudenza di questa Commissione, non si può ravvisare la giusta causa ogni qualvolta l'atleta deduca genericamente un'incompatibilità con gli organi societari sia tecnici che istituzionali peraltro non confortati da comportamenti ostativi da parte degli organi stessi;
- che la giusta causa, di cui all'art. 35 del R.A.T., si concretizza in una impossibilità di proseguire il rapporto sportivo tra un atleta e il sodalizio vincolante, resa evidente da una serie di comportamenti o avvenimenti, attivi od omissivi, esplicitamente o implicitamente incompatibili con la prosecuzione del vincolo stesso e che da quanto emerso dagli atti e dalla fase dibattimentale, risultano, nel caso in esame, emergere in maniera inequivoca;
- che quanto emerso dagli atti e dalla fase dibattimentale la società resistente ha rinnovato il tesseramento dell'atleta per le stagioni agonistiche 2012-2013 e 2013-2014 sulla base di una visita medica per la pratica sportiva agonistica, da essa stessa richiesta, scadente nel mese di gennaio 2013;
- che il G.S. SF 82 VOLLEY non ha fornito prova alcuna né della convocazione dell'atleta per la ripresa dell'attività nelle due stagioni agonistiche precedentemente citate né dell'invito a sottoporsi all'obbligatoria visita medica di idoneità alla pratica sportiva agonistica dopo quella scaduta nel gennaio 2013 (che è condizione necessaria al rinnovo del tesseramento di un atleta), dimostrando nei fatti il proprio disinteresse nei confronti dell'atleta stessa;
- che la conoscenza dell'esistenza di un certificato di idoneità, peraltro rilasciato su richiesta da parte di sodalizio affiliato a un ente di promozione sportiva, non pare a questa Commissione requisito sufficiente a rispondere ai dettami dell'art. 21 del R.A.T., non essendo neppure certa la data in cui la società sia venuta in possesso del certificato di idoneità con scadenza gennaio 2014 richiesto, come risulta dal documento stesso, da sodalizio affiato al CSI e allegato agli atti della resistente;

PQM

Accoglie il ricorso presentato dall'atleta per scioglimento del vincolo per giusta causa imputabile all'associato vincolante a norma dell'art. 35 del R.A.T e dispone la restituzione della tassa versata dall'atleta ricorrente e l'incameramento di quella versata dal sodalizio resistente.

Affissione all'albo 24 settembre 2014

F.to La Segretaria

F.to Il Presidente

Peruzzo Virginia

Richiesta di scioglimento del vincolo per giusta causa dalla società G.S. VIRTUS PALLAVOLO ASD

La Commissione Tesseramento Atleti – Sezione distaccata

Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione fissata per la discussione di merito presente l'atleta rappresentata dall'Avv.to Luisa Zerbonie assente la società resistente, peraltro regolarmente costituita

Osserva

Preso atto dell'accordo raggiunto tra le parti a seguito dell'udienza e della conseguente rinuncia al ricorso da parte dell'atleta come da dichiarazione dalla stessa sottoscritta ed assunta agli atti

P.Q.M.

Dispone l'archiviazione del ricorso e l'incameramento di metà della tassa versata sia dall'atleta che dal sodalizio opponente.

Affissione all'albo 24 settembre 2014

F.to La Segretaria

F.to Il Presidente